

TI_GERICHTE 30.2003.11 vom 17. März 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-03-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2003.11

FR: TI_GERICHTE 30.2003.11 du 17 mars 2003

IT: TI_GERICHTE 30.2003.11 del 17 marzo 2003

Erwägungen

E. 1

LPcontr, entrato in vigore il 1° gennaio 2003. Il nuovo ordinamento ricorsuale si applica, dalla sua entrata in vigore, anche alle procedure già pendenti dinanzi al Giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale cantonale amministrativo (art. 14 disp. trans. LOG). La legittimazione attiva della ricorrente é data ed il gravame tempestivo e motivato è ricevibile.

E. 2

La ricorrente postula l'assunzione di nuove prove; ora, l'art. 12 cpv. 1 LPContr conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Nella fattispecie le nuove prove offerte non appaiono suscettibili di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, gli atti di causa essendo completi. Nulla osta pertanto all'esame del ricorso nel merito.

E. 3

L'autorità di primo grado ha giustificato la multa inflitta alla ricorrente, adducendo che la società ha dato lavoro a _____ dal 1.12.2001 al 25.3.2002, per complessive 5/7 settimane circa, senza che quest'ultimo fosse provvisto del permesso della Sezione dei permessi e dell'immigrazione che gli avrebbe consentito di svolgere l'attività di consulente informatico. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 e 10 cpv. 1 OLS e 38 Rast-CE/AELS.

E. 4

La ricorrente non nega di aver intrapreso un rapporto di collaborazione con il _____ nel periodo indicato dal dipartimento, ma sostiene che "la sua attività si è svolta esclusivamente in Italia, ovvero in _____, _____, _____ e _____" (ricorso, pag. 2 in basso); egli si è recato alcune volte presso gli uffici della società a _____, ma ciò non sarebbe tuttavia avvenuto per motivi di lavoro. La società esclude in definitiva che l'attività del proprio collaboratore configuri una violazione della normativa sugli stranieri. Donde il postulato annullamento della decisione impugnata.

E. 5

Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito, e segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il

salario sia pagato in Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 1 e 2 lett. a OLS). Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2000.–; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS). Tali reati sono punibili anche qualora siano dovuti a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP). L'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'accordo bilaterale tra Svizzera e CE/AELS sulla libera circolazione delle persone nulla ha mutato riguardo alle predette disposizioni: un cittadino europeo non domiciliato può in altri termini lavorare in Svizzera solo se è al beneficio della necessaria autorizzazione. Infine si rileva che lo stralcio del ricorso presentato dalla ricorrente al Consiglio di Stato in data 13 maggio 2002 (cfr. consid. A) non ha influenza sul giudizio del presente gravame.

E. 6

in alto, con riferimento al noto verbale d'interrogatorio, pag. 3). La critica non riguarda tuttavia le predette dichiarazioni del _____ in merito allo svolgimento della sua attività, che vengono anzi riproposte nell'allegato ricorsuale, a pag. 4 in basso.

E. 7

Ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 OLS il datore di lavoro non deve lasciar assumere un impiego a uno straniero senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri oppure informandosi presso l'autorità di polizia degli stranieri, che il lavoratore è autorizzato ad assumere questo impiego; nell'evenienza concreta è pertanto palese la violazione di tale disposto legislativo. In simili circostanze questo giudice perviene al convincimento che la ricorrente abbia effettivamente infranto gli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 e 10 OLS, il che giustifica la condanna inflittagli dal Dipartimento senza che sia necessario esperire le nuove prove richieste dall'interessata. Quanto all'entità della multa, essa risulta proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamete commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti fissati dalla legge. Il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr). Per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS, 6 e 10 OLS e 1 segg. LPContr; pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata. 2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.– sono a carico della ricorrente. 3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP). 4. Intimazione a: – _____ SA ex _____ SA, _____; – avv. _____, _____; – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _____. Il giudice: _____ Il cancelliere: